



Sent. n. 126/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **79475** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 01.07.2022 dal Sig. [REDACTED] ([REDACTED]), nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] e residente a [REDACTED] ([REDACTED]), alla via [REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Anna Francesca Pace (annafrancesca.pace@avvocatirc.legalmail.it), presso il cui studio elegge domicilio in Reggio Calabria, alla via Sbarre Inferiori n. 164/C;

**contro**

- **Ministero delle Difesa** - Direzione Generale delle Previdenza Militare e della Leva - I° Reparto 3<sup>^</sup> Divisione (previlmil@postacert.difesa.it) -

domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Via dei Portoghesi n. 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** - Centro Nazionale Amministrativo (Ufficio Trattamento Economico Ufficio Contenzioso) (cnacontenzioso@pec.carabinieri.it), domiciliato ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a L'Aquila alla Via San Domenico n. 3 (aquila@mailcert.avvocaturastato.it);

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
---

- **I.N.P.S.** - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21 (ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it);

- **I.N.P.S.** Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Gestione Dipendenti Pubblici - in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Viterbo, alla Via Matteotti n. 29 (direzione.provinciale.viterbo@postacert.inps.gov.it).

**VISTO** l'atto introduttivo del giudizio;

**VISTI** gli altri atti e documenti di causa;

**UDITI** all'udienza del 24 gennaio 2023, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Federica

Sperapani, l'Avv. Anna Francesca Pace per il  
ricorrente, l'Avv. Filippo Mangiapane, in  
rappresentanza dell'INPS, il Colonnello Vincenzo  
Meglio, per il Comando Generale dei Carabinieri, e la  
Dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso, per il  
Ministero della Difesa;

Considerato in

#### **FATTO**

Con il ricorso in epigrafe, il Sig. [REDACTED]  
rappresenta che:

- ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri per circa 23 anni di servizio e di essere stato posto, in data [REDACTED], in congedo assoluto per infermità;
- in data [REDACTED], a seguito di una vicenda penale, per fatti risalenti agli anni [REDACTED] il ricorrente veniva condannato in sede penale;
- a seguito della conclusione del processo penale, il ricorrente veniva sottoposto a procedimento disciplinare al termine del quale, con determina n. 215320/D-1-8 Pers/BAC del 17.05.2002, gli veniva comminata la sanzione della rimozione dal grado con decorrenza [REDACTED];
- in data 13.12.2005, con Decreto n. 1205, il Comando Regione Carabinieri Lazio liquidava al ricorrente la pensione normale provvisoria per un importo annuo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

lordo pari ad €.10.919,36;

- successivamente, in data 18.06.2009, con Decreto n. 339, il Comando Legione Carabinieri Lazio liquidava la pensione normale definitiva per un importo pari ad €. 11.353,74, annullando il precedente decreto di pensione;

- in data 04.11.2021, con Decreto n. 82, il Comando Legione Carabinieri Lazio, in conseguenza della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, annullava il sopra citato provvedimento n. 339 del 2009 di liquidazione del trattamento definitivo della pensione;

- successivamente, in data 04.03.2022, con Decreto n. 453, il Ministero della Difesa liquidava a favore del ricorrente il trattamento di pensione privilegiata per l'importo di € 11.295,44, a decorrere dal 04.11.2000;

- infine, in data 20.05.2022, la Direzione provinciale INPS di [REDACTED] comunicava al ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo di recupero della somma di € 26.354,68, a titolo di conguaglio tra il trattamento pensionistico, riscosso dal 04.11.2000 e il 31.12.2021, e la pensione privilegiata conferita in data 04.03.2022 dal Ministero della Difesa; nella medesima comunicazione,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l'Istituto previdenziale specificava che avrebbe provveduto alla ritenuta mensile di € 158,40, per 72 rate, a decorrere dal mese di luglio 2022, oltre alla somma di € 14.949,88 in un'unica soluzione.

Il ricorrente contesta la legittimità del Decreto n. 82 del 04.11.2021, emesso dall'Ente militare, e il Decreto n. 453 del 04.03.2022 del Ministero della Difesa, nonché il provvedimento di recupero del credito del 20.05.2022 dell'INPS di [REDACTED], stante il notevole lasso di tempo intercorso tra il provvedimento definitivo di pensione e la rideterminazione del trattamento pensionistico.

In particolare, parte attrice eccepisce l'intervenuta decadenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 204, lett. a), e 205 del D.P.R. n. 1092/1973, in quanto la revoca del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione, dovuta al non aver tenuto conto degli "elementi risultanti dagli atti", è intervenuta oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento, evidenziando che, in ogni caso, le eventuali differenze retributive liquidate in più dall'Istituto non sarebbero comunque ripetibili, stante il principio della non addebitabilità al percipiente delle erogazioni non dovute e la tutela dell'affidamento incolpevole

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dell'interessato.

Nel caso di specie, infatti, la revoca del provvedimento definitivo di determinazione del trattamento pensionistico sarebbe intervenuta dopo circa vent'anni dal verificarsi delle condizioni che lo avrebbero legittimato.

Per questo motivo, il ricorrente chiede anche la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dell'importo di € 578,74, a titolo di danno da ritardo nella gestione della procedura pensionistica e/o di indennizzo, ai sensi della legge n. 241/1990.

Contro il suddetto provvedimento, parte ricorrente ha presentato anche istanza cautelare, chiedendo la sospensione della ritenuta disposta dall'INPS.

Con memoria depositata in data 05.09.2022, si è costituito l'INPS che ha confermato la legittimità del proprio operato, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, opponendosi all'istanza di sospensione cautelare;

Con memoria integrativa del 13.09.2022, parte attrice contesta quanto rappresentato dall'Istituto previdenziale, ribadendo l'intervenuta decadenza ai sensi delle citate norme del D.P.R. n. 1092/1973.

Con ordinanza n. 223/2022, questo Giudice unico

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
---

accoglieva l'istanza di sospensione e fissava l'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio nel merito.

In data 12.01.2023, si è costituito il Comando Legione Carabinieri Lazio che, con memoria depositata in data 16.01.2023, ribadisce che l'intervenuta cessazione dal servizio per perdita di grado per motivi disciplinari, a decorrere dal 03.11.2000, avrebbe determinato il venir meno dei requisiti previsti per il riconoscimento della pensione ordinaria evidenziando che il ricorrente avrebbe dovuto conoscere le ragioni che non legittimavano il trattamento pensionistico che gli era stato attribuito ed avrebbe, quindi, omesso di segnalarlo; circostanza questa che farebbe venir meno l'incolpevole affidamento di parte attrice che avrebbe tratto vantaggio da un "errore di comunicazione" tra gli Uffici coinvolti nel procedimento di liquidazione del trattamento pensionistico.

Con memoria integrativa del 19.01.2023, il ricorrente, in ordine alla costituzione del Comando Legione Carabinieri Lazio, eccepisce la decadenza di cui all'art. 90 c.g.c contestando *in toto* quanto controdedito dalla controparte ed evidenziando

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l'espresso riconoscimento dell'errore di diritto nel quale sarebbe incorsa l'Amministrazione e ribadendo l'intervenuta decadenza.

in data 20.01.2023, si è costituito il Ministero della Difesa con un'articolata memoria con la quale, con ampi riferimenti giurisprudenziali, contesta la ricorrenza, nel caso di specie, di un'ipotesi di revoca del provvedimento pensionistico per motivi di diritto trattandosi dell'avversi di una condizione risolutiva espressa apposta al trattamento pensionistico del ricorrente, sottoposto dapprima a un procedimento penale e, successivamente, a un procedimento disciplinare (sul punto viene anche richiamata la pregiudiziale penale di cui agli artt. 3 del D.P.R. n. 3/1957 e 1393 del D. Lgs. n. 66/2010), condizione che non avrebbe reso il trattamento pensionistico definitivo ed avrebbe escluso l'instaurarsi di un legittimo affidamento, con conseguente ripetibilità delle somme corrisposte.

In merito alla domanda inerente al riconoscimento del danno da ritardo, viene eccepito il difetto di giurisdizione.

All'udienza odierna, l'Avv. Pace insiste per l'accoglimento della pretesa attorea citando, a sostegno delle proprie ragioni, anche recenti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
---

precedenti giurisprudenziale che deposita in atti.

I rappresentati delle Amministrazioni resistenti si sono riportati alle memorie depositate, insistendo per il rigetto.

La causa è stata trattenuta in decisione.

#### **DIRITTO**

Oggetto del presente giudizio concerne l'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito sorto a titolo di conguaglio tra il trattamento pensionistico riscosso dal 04.11.2000 (data di cessazione dal servizio per inabilità) e il 31.12.2021 (data di rideterminazione del trattamento definitivo della pensione in conseguenza della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari) e la pensione privilegiata conferita in data 04.03.2000.

Come correttamente rilevato dal ricorrente, la disciplina applicabile al caso di specie è quella di cui agli artt. 203 - 206 del D.P.R. n. 1092/1973.

Infatti, ai sensi dell'art. 203 *"Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti"*.

L'art. 204 prevede che: *"La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può aver luogo quando:*

*a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omissivo di*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
---

tener conto di elementi risultanti dagli atti;

b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;

d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi".

Il successivo art. 205 precisa poi che: "la revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato.

Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett. c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.

La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere a)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
---

e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'interessato".

Mentre ai sensi dell'art. 206, primo comma, del T.U. 1092 del 29-12-1973, *"Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato"*.

Quest'ultima disposizione deve essere integrata con l'art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428 - Interpretazione autentica e integrazione dell'art. 206 del testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092-: *"La norma contenuta nell'art. 206 del testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennità venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione"*.

Inoltre, secondo principi di diritto enunciati dalle

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
---

Sezioni riunite di questa Corte con sentenza n. 15/2011/QM del 21/11/2011 non esiste in capo all'amministrazione un generale potere di autoannullamento dei provvedimenti concessivi della pensione, in quanto la materia è espressamente regolata da disciplina speciale, contenuta negli artt. 203 e sgg. del d.P.R. n. 1092/1973.

La giurisprudenza di questa Corte costantemente ritiene che tale normativa, ispirata ad un evidente favor nei confronti del pensionato, delinea un insieme compiuto e chiuso dei casi nei quali il provvedimento pensionistico possa essere annullato d'ufficio, dovendosi ritenere che al di fuori di essi non sia consentita alcuna altra forma di autotutela. Per questi motivi, le ipotesi nelle quali la norma di cui all'art. 204 cit. ammette la revoca o la modifica dei provvedimenti definitivi di quiescenza, ponendosi come eccezioni rispetto al principio della immodificabilità della pensione, sono, per loro stessa natura, di stretta interpretazione (Sez. Sardegna, sentt. 821/2010 n. 821 e 182/2013; II App., sent. 266/2018; Sez. Veneto, sent. 83/2019).

Pertanto, il trattamento pensionistico definitivo può essere modificato o revocato soltanto per le ipotesi tassative indicate negli artt. 204 e 205 del citato

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
---

Testo Unico (errore di fatto, di calcolo, etc.), con la conseguenza che l'Amministrazione non può fare uso del generale potere di revoca o annullamento consentito in via generale per gli atti amministrativi e, di conseguenza, deve essere considerato immodificabile il trattamento pensionistico erogato al dipendente cessato dal servizio (Corte conti, III centrale n. 408 2015).

Nel caso di specie, il recupero è illegittimo perché la modifica del trattamento pensionistico a seguito del mutamento del titolo di cessazione dal servizio, avvenuta per l'irrogazione della sanzione disciplinare pur se legittima è tardiva, in quanto intervenuta ben oltre il termine triennale fissato dal legislatore; tra l'altro, per colpevole, disorganizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, rispetto al quale non può configurarsi alcun profilo di concorso doloso dell'interessato.

Infatti, va rilevato che sia il procedimento penale che il procedimento disciplinare al quale era stato sottoposto il ricorrente, si erano già conclusi (l'uno in data 11.10.2000 e l'altro in data 17.05.2002) quando è stato liquidato non solo il trattamento di pensione provvisorio (13.12.2005) ma anche quello definitivo (18.06.2009); pertanto, non

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
---

può sostenersi, come ritiene il Ministero della Difesa, che il provvedimento pensionistico fosse sottoposto ad una condizione risolutiva espressa perché questa, di fatto, si era già verificata.

Sotto questo profilo non rilevano i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla controparte che si riferiscono tutti a casi nei quali il trattamento pensionistico è stato liquidato quando il procedimento disciplinare era ancora pendente.

Limitatamente a questo profilo, la domanda è fondata.

Va, tuttavia, fatta applicazione del principio stabilito dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti (SS. RR., sent. n. 11/2015/QM) secondo cui: *"in caso di accertata irripetibilità di somme indebitamente corrisposte al pensionato e fatte oggetto di recupero, le stesse devono essere restituite all'interessato limitatamente alla sorte capitale senza aggiunta di alcuna somma accessoria"*.

In merito alla domanda relativa al risarcimento del danno causato dal colpevole ritardo nella gestione del trattamento pensionistico, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice, a favore del giudice amministrativo.

Infatti, il risarcimento richiesto per violazione della legge n. 241/1990 riguarda una violazione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
---

procedimentale e non un inadempimento di obbligo relativo al rapporto pensionistico.

In materia, l'art. 133 (Materie di giurisdizione esclusiva) del codice del processo amministrativo, prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, le controversie in materia di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza osservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Si ritiene, pertanto, che stante il chiaro tenore letterale della suddetta norma, la giurisdizione sia del giudice amministrativo in materia di risarcimento del danno da ritardo procedimentale ex l. 241/1990 (cfr. Sez. Sicilia n. 572/2020 e n. 920/2019; Sez. Calabria n. 37/2019; sez. Friuli-Venezia Giulia, n. 49/2018).

Il parziale accoglimento della pretesa attorea comporta la compensazione delle spese.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - in composizione di Giudice Unico per le pensioni - definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione e per l'effetto condanna il Ministero

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
---

della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e l'INPS alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a qualsiasi titolo sul trattamento pensionistico intestato al ricorrente;

- dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa al danno da ritardo nel procedimento amministrativo a favore del giudice amministrativo Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

**Publicata mediante deposito in Segreteria il 22.02.2023  
per il Dirigente  
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO  
VINICOLA  
CORTE DEI CONTI  
22.02.2023 12:19:56  
GMT+01:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03